

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto del regolamento. Garanzia del diritto di accesso.

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella Legge n. 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni, e nell'art. 10 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante "Testi unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del DPR n. 184 del 12.04.2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in riferimento alla Legge Regionale N° 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il diritto di accesso è garantito a chiunque ne abbia interesse, in applicazione del presente regolamento, secondo le previsioni dello Statuto e della vigente legislazione in materia, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "Responsabile del procedimento", Responsabile di servizio afferente al settore competente, ovvero in sua assenza direttamente un suo delegato;
- e) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- f) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario;
- g) per "legge", la Legge n. 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- h) per "regolamento", il DPR n. 184 del 12.04.2006 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- i) per "richiesta informale", la richiesta fatta verbalmente;
- l) per "richiesta formale", la richiesta scritta.

Art. 3 — Principi in materia di accesso

1. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti.
2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati nel capo V.
3. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
4. L'acquisizione di documenti amministrativi, da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43 comma 2 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art 4 - Diritto dei controinteressati

1. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto informalmente, sia riscontrata l'esistenza di controinteressati, il richiedente viene invitato a presentare richiesta formale di accesso.
2. I soggetti controinteressati sono individuati anche mediante l'esame degli atti richiamati nel documento oggetto della richiesta e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione ai controinteressati, inviando copia della richiesta mediante raccomandata a.r. (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione) I soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 3 si provvede sulla richiesta entro i cinque giorni successivi.

CAPITOLO II - MISURE ORGANIZZATIVE

Art 5 - Ufficio per l'accesso

1. L'accesso alla visione degli atti amministrativi da parte dei cittadini avviene presso l'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. In subordine potrà essere costituito nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico del comune, l'Ufficio unico per la visione dei documenti da parte dei cittadini.

Art. 6 - Differimento dell'accesso

1. Il differimento dell'accesso ai documenti è disposto quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Nel provvedimento che dispone il differimento sono elencati gli atti interessati al provvedimento ed è indicata oltre alla motivazione anche la durata.
2. Il differimento è disposto dal Responsabile del procedimento con determinazione motivata notificata all'interessato.
3. Il differimento dell'accesso agli atti relativi agli appalti ed alle aggiudicazioni, è disciplinato dall'art. 13 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Il differimento trova comunque applicazione nei casi previsti dal successivo art. 22

Art. 7 - Pubblicità degli atti

1. Quando la legge o uno speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, si intende realizzata con la loro pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente al momento della pubblicazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, la pubblicità viene garantita, altresì, mediante pubblicazione in apposito sito accessibile per via telematica.

Art.8 - Referente del procedimento di accesso

1. Referente del procedimento di accesso è in ogni caso il Responsabile del servizio cui compete formare l'atto o detenerlo stabilmente.

Art. 9 - Archivio delle istanze di accesso

1. È istituito presso l'Ufficio competente l'archivio automatizzato di tutti gli atti amministrativi di competenza del servizio.

2. Gli archivi contengono i dati delle schede di accesso, comprese le comunicazioni relative all'esito che le stesse hanno avuto.
3. Fino a quando il servizio non disporrà dei necessari strumenti informatici, l'archivio è costituito dalle schede cartacee di accesso.
4. L'archivio delle istanze di accesso è costituito:
 - a) per l'accesso informale dalla raccolta dei moduli di presa visione
 - b) per l'accesso formale dalla raccolta dei moduli di domanda

Art. 10 - Esame dei documenti! - Rilascio di copie - Diritti e rimborso spese

1. L'esame dei documenti è gratuito.
2. Per il rilascio di copie dei documenti trova applicazione, in relazione al disposto dell'art. 25 comma 1 Legge n. 241/1990, la speciale tariffa approvata all'uopo dalla Giunta comunale, e fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I diritti di cui al comma 2 sono riscossi dal personale incaricato.

Art. 11 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali!

1. Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, è fatto divieto in linea di massima, di consentire la visione degli originali.
2. Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Responsabile del procedimento ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali, con gli accorgimenti necessari.

Art. 12 - Mancato assenso all'accesso, Ricorso.

1. Il diniego dell'accesso, esperite le procedure prescritte all'art. 10bis della legge, e dichiarato dal Responsabile del procedimento con motivata determinazione da notificare entro i termini di cui ai successivi art. 13 comma 1.
2. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero richiesta di riesame della determinazione nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 25 della legge 241/1990.

Art. 13 - Silenzio-Rifiuto

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al T.A.R. in relazione al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 25 Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il Responsabile del procedimento provvede ad accertare i motivi del rifiuto e adottare i provvedimenti di competenza.

CAPO III - ACCESSO INFORMALE

Art. 14 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. Le richieste di cui al comma precedente vengono raccolte per formare "Registro degli accessi informali".
4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento.
5. L'accesso informale può essere consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati.
6. Qualora in base al contenuto del documento richiesto, sia riscontrata l'esistenza di controinteressati, l'interessato invitato a presentare formale richiesta di accesso, per dare corso alla procedura di cui al precedente art. 4.
7. Non consentendo, per qualsiasi motivo, l'accesso informale gli interessati dovranno eseguire la procedura prevista dal successivo capo IV per l'accesso formale.
8. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione trattata informandosi al principio di leale cooperazione istituzionale, Per l'accesso diretto ai propri archivi rilasciato all'amministrazione richiedente apposite autorizzazione di cui vengono indicati i limiti e le

condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 15 — Presa visione del documento

1. La visione dei documenti fatta direttamente dai cittadini senza alcuna formalità.
2. Anche per la presa visione degli atti non compresi nelle dette raccolte i cittadini possono fare richiesta verbale.
3. La libera presa visione degli atti relativi a titoli abitativi edilizi è assicurata dalle norme di cui al T.U. n. 380/2001 e successive modificazioni.

CAPO IV — ACCESSO FORMALE

Art. 16 — Richiesta formale accesso

1. La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti in carta semplice presentata al protocollo generale che la trasmette immediatamente all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. La richiesta formale pervenuta erroneamente immediatamente trasmessa all'amministrazione competente. Di tale trasmissione e data comunicazione all'interessato.
3. La richiesta formale di accesso deve essere fatta su apposito modulo messo a disposizione gratuita dall'ufficio o modulo analogo contenente tutti i dati ivi richiesti.
4. E' prescritta la richiesta formale quando:
 - a) non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale;
 - b) sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
 - c) sorgono dubbi sulla accessibilità del documento,
 - d) sono presenti controinteressati ai quali viene notificata la richiesta con la procedura di cui al precedente art. 4.
5. I moduli di cui al comma 3 vengono raccolti per formare "Registro generale delle richieste formali di accesso agli atti amministrativi".

Art. 17 — Procedimento di accesso formale

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, così come previsto dall'art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o della ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal precedente art. 16 comma 1
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve essere comunicato, con l'indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per assumerne copia.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incomplete, entro dieci giorni, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata a.r. ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta integrate o rinnovata. Con la stessa comunicazione viene indicato congruo termine per adempiervi.
3. In presenza di controinteressati è osservata la procedura di cui ai precedenti articoli 4 e 16

Art. 18 — Accesso per via telematica

1. Il diritto di accesso può essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, degli artt. 4 e 5 DPR n. 68/2005 e dal D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni.
2. Nello specifico, le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generate mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 - b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carte d'identità elettronica o della carta nazionale del servizio.

Art. 19 — Accesso dei consiglieri comunali

1. In relazione al disposto dell'art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto

nei casi specificatamente determinati della legge.

2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.

3. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.

4. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.

5. Il diritto di accesso è esteso anche alle documentazioni relative agli accertamenti tributari, nonché all'elenco dei contribuenti cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti.

6. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.

7. Non può essere inibito, ai consiglieri comunali l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori.

8. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

9. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

10. Sulle fotocopie dei documenti rilasciate ai consiglieri comunali è impresso un timbro con dicitura "COPIA AD USO DI CONSIGLIERE COMUNALE".

Art. 20 — Richiesta accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 21 — Gestori di pubblici servizi, istituzioni ed aziende speciali

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 23 Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copia, è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto nei confronti dei gestori di pubblici servizi comunali.

2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative al servizio che il gestore effettua per conto del Comune, ed in particolare:

- a) le norme che regolano l'affidamento e l'esercizio del servizio;
- b) le tariffe di allacciamento ed erogazione del servizio e per prestazioni accessorie e complementari;
- c) i procedimenti amministrativi relativi all'ammissione del cittadino alla fruizione del servizio in gestione, con i connessi preventivi di opere, lavori, tempi di esecuzione;
- d) ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in gestione.

3. Nelle convenzioni di gestione del servizio, stipulate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione comunale provvede ad inserire gli obblighi del gestore di cui al presente articolo.

4. Per le gestioni in corso il Sindaco dispone la notifica al gestore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore, di copia del presente regolamento, con invito a disporre la pubblicazione ed a comunicare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni successivi al ricevimento:

- a) gli uffici dello stesso dipendenti che sono stati incaricati di assicurare i diritti di accesso, con la precisazione dei responsabili del procedimento, della sede dell'ufficio e di ogni altro elemento utile per fornire ai cittadini informazioni atte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso presso il gestore;
- b) le modalità, i tempi, coordinati e resi per quanto possibile conformi con quelli del presente regolamento, stabiliti per l'esercizio del diritto di accesso.

5. Le norme del presente articolo trovano applicazione anche per le istituzioni e le aziende speciali.

CAPO V TEMPORANEA. SEGRETEZZA DEI DOCUMENTI ED ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 22 - Temporanea segretezza dei documenti

1. Sono temporaneamente esclusi dall'accesso i seguenti documenti:

- a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino all'approvazione della graduatoria finale. I concorrenti possono accedere agli atti concorsuali anche nel corso del procedimento;
- b) i pareri legali e consulenze fino a quando non sia conclusa la relativa pratica, secondo disposto dell'art. 2 comma 1 lettere a) b) c) del DPCM n. 200 del 26.01.1996;
- c) gli atti preparatori dei procedimenti tributari;
- d) gli atti preparatori di atti di pianificazione e di programmazione.

2. Della sospensione temporanea viene data comunicazione agli eventuali richiedenti osservando le procedure di cui al precedente art. 6.

3. Per gli atti relativi agli appalti e alle aggiudicazioni (l'accesso è disciplinato dall'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006).

Art. 23 — Esclusione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della Legge n. 801/1977 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo;
- b) nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a - terzi;
- e) i certificati del casellario giudiziale, i certificati dei carichi pendenti ed in generale gli atti giudiziari relativi allo stato giuridico delle persone, rilasciati dagli uffici giudiziari all'Amministrazione o comunque utilizzati nell'ambito di procedimenti di competenza della stessa;
- f) gli atti di polizia giudiziaria e comunque gli atti e le informazioni provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;

g) i documenti riguardanti la descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia e l'installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle informazioni la cui conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento di cui al precedente art. 6.

4. Non possono essere oggetto del diritto di accesso, se non da parte dei diretti interessati:

- a) le certificazioni sanitarie, le cartelle cliniche, i verbali di commissioni mediche ed in generale i documenti riguardanti la salute delle persone;
- b) i documenti contenenti dati personali riguardanti interventi di assistenza sanitaria, di assistenza socio-economica, del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche ed istituti similari;
- c) i documenti contenenti dati personali riguardanti i dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari;
- d) i documenti contenenti dati personali e professionali riguardanti i dipendenti, utilizzati nell'ambito di procedimenti disciplinari di procedimenti di valutazione del personale, di azioni di responsabilità e di ispezioni gerarchiche
- e) in genere, i documenti contenenti i dati sensibili di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 196/2003.

Comune di

| | |
|------------|---|
| N. | Scheda per l'accesso informale ai documenti amministrativi (DPR n. 184 del 12.04.2006 art. 5) |
| Data | |

Il/la Sig./ra
nato/a il
residente a
in Via/fraz. n. telefono

| |
|---|
| <p align="center">SPECIFICARE IL MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA (da indicare obbligatoriamente art. 25 comma 2 Legge n. 241 del 07.08.1990)</p> |
|---|

HA CHIESTO

di prendere visione dei seguenti atti:

| N.D. | NATURA DELL'ATTO | NUMERO | DATA |
|-------|------------------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

| |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> per presa visione del documento richiesto</p> <p><input type="checkbox"/> non essendo consentito l'accesso informale, in quanto</p> <p>sono stato invitato, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del regolamento comunale, a presentare domanda formale.</p> <p>Li <p align="right">IL RICHIEDENTE</p></p> |
|---|

Comune di

| | |
|------------|---|
| N. | Domanda per l'accesso formale ai documenti amministrativi (DPR n. 134 del 12.04.2006 art. 6) |
| Data | |

Il/la Sig./ra
 nato/a il
 residente a
 in Via/fraz. n. telefono

| |
|--|
| SPECIFICARE IL MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA (da indicare obbligatoriamente art. 25 comma 2 Legge n. 241 del 07.08.1990) |
| |
| |
| |

CHIEDE

l'accesso ai seguenti atti:

| N.D. | NATURA DELL'ATTO | NUMERO | DATA |
|-------|------------------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- Per visione
- Per il rilascio di:
- Fotocopia per uso proprio (esente da bollo)
 - Copia conforme all'originale:
 - In bollo
 - In esenzione del bollo per uso

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

In relazione al disposto dell'art. 7 comma 5 DPR n. 184/2006, il/la Sig./ra:

.....
 nato/a il
 è incaricato/a dell'esame dei detti documenti.

IL RICHIEDENTE

| | |
|--|---|
| Per ricevuta della richiesta Li IL RICHIEDENTE | Per presa visione del documento IL RICHIEDENTE |
|--|---|

Vista la richiesta di cui sopra:

- si autorizza l'accesso a giorni da oggi, per motivi esposti nel relativo provvedimento;
- non si autorizza l'accesso per i motivi esposti nel relativo provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Comune di

SERVIZIO

Prot. n.
Li

RACCOMANDATA A.R.

Al/Alia Sig./ra
.....
.....
.....

e p.c. Al/Alia Sig./ra
.....
.....
.....

Oggetto: Comunicazione ai controinteressati di richiesta di accesso agli atti amministrativi

Il/La Sig./ra che legge per conoscenza, in data ha presentato la richiesta di accesso agli atti, che si allega in copia.

Poiché i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi testualmente recitano:

- "2. I soggetti controinteressati sono individuati anche mediante l'esame degli atti richiamati nel documento oggetto della richiesta e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
- 3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione ai controinteressati, inviando copia della richiesta mediante raccomandata a.r. (o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione) utilizzando l'apposito modello (allegato C).
- 4. I soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, entro dieci giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 3 si provvede sulla richiesta entro i cinque giorni successivi."

La S.V., che risulta controinteressata, se lo riterrà opportuno in relazione anche al disposto dell'art. 3 DPR n. 184 del 12.04.2006, potrà presentare al sottoscritto motivata opposizione, nei termini prima indicati.

Si informa che:

- l'indirizzo e-mail di questo servizio è il seguente
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera c-bis) Legge n. 241 del 07.08.1990, responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Per eventuali chiarimenti questo servizio è a disposizione della S.V. anche a mezzo telefono
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

Comune di

SERVIZIO

Prot. n.

Li

RACCOMANDATA A.R.

Al/Alla Sig./ra

.....
.....
.....

Oggetto: Richiesta formale di accesso agli atti amministrativi – Accoglimento
(art. 7 DPR n. 184 del 12.04.2006)

Si comunica che la richiesta formale di accesso agli atti amministrativi presentata in data
dalla S.V. è stata favorevolmente esaminata.

La S.V. potrà quindi recarsi, entro giorni dalla data di ricevimento della presente, presso l'ufficio
..... sito in dalle ore alle ore
di qualsiasi giorno lavorativo

Per la presa visione nella forma richiesta, la S.V. dovrà produrre n. marche da bollo da Euro
nonché dovrà provvedere al versamento:

- di Euro a titolo di rimborso spese;
- di Euro per diritti.

Per consentire una più rapida consultazione, la S.V. è pregata di restituire la seconda copia della presente.

Si informa che:

- l'indirizzo e-mail di questo servizio è il seguente
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera c-bis) Legge n. 241 del 07.08.1990, responsabile del procedimento è l'ufficiale:

Per eventuali chiarimenti, questo servizio è a disposizione della S.V. anche a mezzo telefono
.....

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Comune di

SERVIZIO

Prot. n.

Li

RACCOMANDATA A.R.

Al/Alla Sig./ra

.....
.....
.....

Oggetto: Richiesta formale di accesso agli atti amministrativi in presenza di
cotrointeressati - Accoglimento
(art. 7 DPR n. 184 del 12.04.2006)

Facendo seguito alla lettera prot. n. in data relativa all'oggetto, inviata alla S.V. per conoscenza, accertata la ricezione da parte dei controinteressati, si comunica che la richiesta formale di accesso agli atti amministrativi presentata in data dalla S.V. è stata favorevolmente esaminata.

La S.V. potrà quindi recare, entro giorni dalla data di ricevimento della presente, presso l'ufficio sito in dalle ore alle ore di qualsiasi giorno lavorativo.

Per la presa visione nelle forme richieste, la S.V. dovrà produrre n. marche da bollo da Euro nonché dovrà provvedere al versamento:

- di Euro a titolo di rimborso spese;
- di Euro per diritti.

Per consentire una più rapida consultazione, la S.V. è pregata di restituire la seconda copia della presente.

Si informa che:

- l'indirizzo e-mail di questo servizio è il seguente
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera c-bis) Legge n. 241 del 07.08.1990, responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Per eventuali chiarimenti, questo servizio è a disposizione della S.V. anche a mezzo telefono

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Comune di

SERVIZIO

Prot. n.

LI

RACCOMANDATA A.R.

Al/Alla Sig./ra

Oggetto: Notifica dei motivi ostativi all'accoglimento di istanza di accesso agli atti amministrativi

In data la S.V. ha fatto richiesta di accedere ai seguenti atti amministrativi:

| N.D. | NATURA DELL'ATTO | NUMERO | DATA |
|-------|------------------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

In sede istruttoria sono stati accertati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis Legge n. 241 del 07.08.1990 e dell'art. 6 comma 1 Legge n. 15 del 11.02.2005, che recita:

"Art. 10bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti di istanza, è compito del responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di un'ipotesi di crisi gestiti dagli enti previdenziali."

In relazione anche al disposto dell'art. 6 comma 5 DPR n. 184 del 12.04.2006 si invita la S.V. ad integrare l'istanza mediante:

per rendere possibile la verifica dei motivi ostativi prima cetti, con l'avvertimento che, nulla ricevendo nel termine di dieci giorni dalla notifica della presente, sarà dato corso al provvedimento di diniego.

Per consentire una più rapida conclusione, la S.V. è pregata di restituire la seconda copia della presente.

Si informa che:

- l'indirizzo e-mail di quest'ufficio è il seguente
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c-bis) Legge n. 241 del 07.08.1990, responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Per eventuali chiarimenti, il sottoscritto è a disposizione della S.V. anche a mezzo telefono

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Comune di _____

Determinazione del responsabile del procedimento

N. Differimento del termine di accesso agli atti amministrativi
Data

L'anno duemila il giorno del mese di nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda in data del/la Sig./ra residente a Via n. per ottenere l'accesso mediante:
 presa visione
 copia semplice
 copia autentica in duplo
ai seguenti atti amministrativi

| N.D. | OGGETTO DEL DATO | NUMERO | DATA |
|-------|------------------|--------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7/7/07

Rilevato che l'accesso richiesto può provvisoriamente impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa in quanto

Visto l'art. 24 comma 4 Legge n. 241 del 07.08.1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto, nel caso presente, di dover ricorrere all'istituto del differimento di giorni

Visto il DPR n. 445 del 28.12.2000 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

In relazione al contenuto disposto dall'art. 8 e 10 DPR n. 184 del 12.04.2006;

Visto l'art.8 del Regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Il termine per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla premessa è differito al giorno

Da quella data, dalle ore nei giorni lavorativi è accordato il richiesto accesso agli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 25 comma 4 Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni, si può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, o al prefetto, nello stesso termine al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che ha competenza anche sulla determinazione.

Qualora tale organo non sia costituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| | |
|---|---|
| <p>RELATI DI CHIENZA</p> <p>Il sottoscritto Messr. notificatore di avere notificato oggi, con le mani proprie, mediante consegna Data</p> <p>IL RICEVENTE</p> | <p>NOTIFICA A MEZZO POSTA</p> <p>(art. 10 comma 1 Legge n. 265 del 03.08.1999)</p> <p>Si attesta che il presente atto è stato spedito il mediante lettera raccomandata a.r. dall'ufficio postale di indirizzato a Data L'ADDETTO</p> |
|---|---|

Comune di

Determinazione del responsabile del procedimento

| | |
|------------|-------|
| N. | |
| Data | |

L'anno duemila il giorno del mese di nel proprio ufficio,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di della Sig.ra
residente a Via n.
per ottenere l'accesso ai
 presa visione
 copia semplice
 copia autografa

- ai seguenti atti amministrativi:

| N.D. | NUMERO | DATA |
|-------|--------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Tenuto conto che in data notificata il
sono stati comunicati accertati dal sottoscritto:

visto che la S.V.:

- non ha presentato osservazioni
 ha presentato osservazioni
 Corredate
 non correde e manca la
.....

ritenuto che le non possono essere accolte per i motivi a fianco di ognuna
riportati:

| N.D. | MOTIVAZIONE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO |
|-------|--------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Vista la Legge n. 40 del 1989 (Legge n. 40 del 1989) e successive modificazioni;
Visto il DPR n. 40 del 1989 (Decreto n. 40 del 1989) e successive modificazioni;

Visto il DPR n. 40 del 1989 (Decreto n. 40 del 1989) e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 2000) e successive modificazioni;

Visti gli artt. 5 e 10 del per l'accesso agli atti amministrativi;

Visto lo Statuto comunale

DETERMINA